

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Definizioni

Nel presente documento: (a) per "Accordo" si intende il contratto vincolante formato come indicato nella sezione 2.1; (b) per "Prodotti" si intendono sia i prodotti materiali che i prodotti immateriali, inclusi i software. I riferimenti ai Prodotti, ove applicabili, si intendono estesi ai Servizi; (c) per "Saeco International Group S.p.A." si intende l'organizzazione che riceve la fornitura e sarà identificata come l'entità che acquista sulla base di quanto riportato sull'ordine; (d) per "Servizi" si intendono i servizi eseguiti dal Fornitore a Saeco International Group S.p.A. sulla base dell' Accordo; (e) per "Fornitore" si intende ogni persona fisica o giuridica (inclusi, se applicabile, le società consociate) che stipulino l'Accordo.

2. Accettazione

2.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto stabiliscono i termini dell'ordine di acquisto di Saeco International Group S.p.A. al Fornitore. Quando il Fornitore accetta l'ordine di Saeco International Group S.p.A., o espressamente, o tramite la consegna delle merci e/o tramite l'inizio della fornitura dei Servizi, si forma un contratto vincolante ("Accordo"). Tale Accordo si limita ai termini ed alle condizioni previste in questo documento o nei suoi allegati. Saeco International Group S.p.A. non accetta nessuna proposta addizionale o variazione apportate dal Fornitore. Questo accordo può essere modificato solo a mezzo di documento scritto firmato da Saeco International Group S.p.A.. Ogni altra dichiarazione o scritto del venditore non potrà alterare, modificare o avere altri effetti sull'Accordo.

2.2 Saeco International Group S.p.A. non è in alcun modo vincolata, e qui espressamente rigetta, le condizioni generali di vendita del Fornitore, così come eventuali altri termini o condizioni che appaiono su qualsiasi proposta, quotazione, listino prezzi, accettazione, fattura, imballaggio o simili usati dal Fornitore. Le consuetudini relative alle modalità di esecuzione delle prestazioni, delle spedizioni e gli usi del commercio non saranno idonei a modificare le presenti Condizioni Generali di Acquisto.

2.3 Tutti i costi relativi alla predisposizione e all'invio di qualsiasi offerta per l'accettazione di Saeco International Group S.p.A. sono a carico del Fornitore.

3. Termini essenziali

I termini e le date relative alle obbligazioni del Fornitore sono essenziali. Se il Fornitore venga a conoscenza di ragioni che rendano difficile l'adempimento nei termini delle obbligazioni di consegna o di qualsiasi altra obbligazione, lo comunicherà tempestivamente a Saeco International Group S.p.A. per iscritto.

4. Consegna dei Prodotti

4.1 Se non diversamente concordato per iscritto, tutti i Prodotti saranno consegnati con clausola DDP (come definito nell'ultima versione degli Incoterms) con destinazione finale decisa da Saeco International Group S.p.A.

4.2 La consegna sarà considerata andata a buon fine quando Saeco International Group S.p.A. abbia per iscritto riconosciuto l'avvenuto ricevimento ma questo non costituisce accettazione della merce.

4.3 Il Fornitore consegnerà a Saeco International Group S.p.A., unitamente ai Prodotti, tutte le licenze applicabili. Ogni consegna a Saeco International Group S.p.A. dovrà includere una lista di imballaggio contenente almeno: (i) il numero di ordine applicabile; (ii) il codice articolo Saeco International Group S.p.A.; (iii) la quantità spedita e (iv) la data di spedizione.

4.4 Il Fornitore non effettuerà consegne parziali o anteriori alla data prevista per la consegna. Saeco International Group S.p.A. si riserva il diritto di rifiutare la consegna delle merci e di rispedire indietro i Prodotti a spese e a rischio del Fornitore se il Fornitore sia inadempiente con riferimento a modi, tempi di consegna o alle tariffe di spedizione, Saeco International Group S.p.A. non sarà responsabile per i costi in cui il Fornitore incorra per la produzione, l'installazione, l'assemblaggio od alcuna altra attività connessa ai Prodotti, prima della consegna, come prevista nell'Accordo.

4.5 Qualsiasi disegno, manifattura, installazione o altra attività che debba essere eseguita da o per conto del Fornitore dovrà essere eseguita con manodopera qualificata e usando materiali appropriati.

4.6 Il Fornitore imballerà, etichetterà e preparerà alla spedizione i Prodotti in conformità con le pratiche commerciali consolidate e con le specificazioni di Saeco International Group S.p.A. in modo da prevenire danneggiamenti durante il trasporto e da facilitare scarico, movimentazione e stoccaggio efficienti. Su tutti i Prodotti dovrà chiaramente essere identificato Saeco International Group S.p.A. quale destinatario. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile per ogni perdita, danneggiamento provocato da errato stoccaggio, imballaggio e movimentazione; Saeco International Group S.p.A. non sarà tenuta a presentare reclami al corriere comune relativi a tali danni o perdite.

5. Esecuzione di Servizi

5.1 Il Fornitore eseguirà i Servizi con la dovuta professionalità e cura, utilizzando materiali appropriati e impiegando personale adeguatamente qualificato.

5.2 Il Fornitore sarà pienamente responsabile per l'opera dei terzi con i quali abbia contrattato ai fini della fornitura dei Servizi.

5.3 Solo la conferma per iscritto da parte di Saeco International Group S.p.A. costituirà accettazione dei Servizi eseguiti.

6. Ispezione

6.1 L'ispezione o il pagamento dei Prodotti da parte di Saeco International Group S.p.A. non costituisce accettazione. L'ispezione o l'accettazione o il pagamento da parte di Saeco International Group S.p.A. non libererà il Fornitore dalle sue obbligazioni, o dalle garanzie in base alle presenti Condizioni Generali e all'Accordo.

6.2 Saeco International Group S.p.A. può, in ogni tempo, ispezionare i Prodotti o il processo di produzione dei Prodotti. Se l'ispezione o il controllo di Saeco International Group S.p.A. è fatto presso la sede del Fornitore, quest'ultimo metterà a disposizione le attrezzature e fornirà l'assistenza per garantire la sicurezza e l'agio del personale ispettivo di Saeco International Group S.p.A. nei limiti del ragionevole.

6.3 Se Saeco International Group S.p.A. non accetta i Prodotti o Servizi, Saeco International Group S.p.A. si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore la mancata accettazione e applicherà l'art. 10 delle presenti Condizioni Generali. Entro due settimane dalla comunicazione, il Fornitore, a sue spese, ritirerà i Prodotti presso Saeco International Group S.p.A. o eseguirà i Servizi secondo le istruzioni fornite da Saeco International Group S.p.A. stessa. Se il Fornitore non ritira i Prodotti nel suddetto termine di due settimane, Saeco International Group S.p.A. li riconsegnerà al Fornitore a spese di quest'ultimo oppure, con il previo consenso del Fornitore, li distruggerà senza preclusione di ogni altro diritto o rimedio che Saeco International Group S.p.A. possa esperire in base alle presenti Condizioni generali, all'Accordo o alla legge.

6.4 Se, in seguito ad una ispezione a campione, una parte di un lotto o di una spedizione o di articoli identici o simili risulta non conforme al presente Accordo, Saeco International Group S.p.A. avrà la facoltà di respingere e rispedire indietro l'intera spedizione od un lotto di questa senza ulteriori accertamenti o potrà decidere di completare l'ispezione di tutti gli articoli e respingere e rispedire al Fornitore quelli non conformi (ovvero accettarli ad un prezzo ridotto) e addebitare i costi di tale ispezione al Fornitore.

7. Prezzi; Pagamento

7.1 La titolarità dei prodotti passerà a Saeco International Group S.p.A. al pagamento degli stessi.

7.2 Tutti i prezzi all'indicati nel presente Accordo saranno fissi. Il Fornitore assicura che tali prezzi non sono più elevati di quelli praticati a clienti comparabili, per simili quantità di beni o servizi dello stesso tipo e qualità..

7.3 (i) Tutti i prezzi sono lordi e sono escluse l'IVA, le tasse sulla vendita, tassa sul consumo o simili tasse applicabili.

(ii) Se le transazioni come descritte nell'Accordo sono soggette a IVA, tassa sulla vendita, tassa sul consumo o simili tasse, il Fornitore potrà addebitare a Saeco International Group S.p.A. IVA, tassa sulla vendita, tassa sul consumo o altre simili tasse, che saranno pagate da Saeco International Group S.p.A. in aggiunta ai Prezzi. Il Fornitore è tenuto a pagare IVA, tassa sulla vendita, tassa sul consumo o altre simili tasse alle autorità (fiscali) competenti. Il Fornitore emetterà una fattura che conterrà una descrizione dettagliata delle voci, tale da permettere a Saeco International Group S.p.A. ogni possibile deduzione fiscale. Inoltre, il Fornitore informerà Saeco International Group S.p.A. nel caso in cui Saeco International Group S.p.A. possa richiedere una esenzione.

7.4 I costi per le licenze saranno inclusi nei prezzi di acquisto.

7.5 Il pagamento, condizionato alla accettazione dei Prodotti e/o dei Servizi da parte di Saeco International Group S.p.A., sarà effettuato entro 120 (centoventi) giorni dalla fine del mese di ricezione di regolare fattura.

7.6 Se il Fornitore non adempia una o più obbligazioni derivanti dalle presenti Condizioni generali, dall'Accordo, Saeco International Group S.p.A. potrà sospendere il pagamento al Fornitore.

7.7 Saeco International Group S.p.A. avrà il diritto di compensare le somme dovute dal Fornitore a Saeco International Group S.p.A. o ad una sua consociata con le somme dovute da Saeco International Group S.p.A. o da una sua consociata al Fornitore, indipendentemente dalla natura della pretesa.

7.8 Il Fornitore riconosce e accetta che il pagamento dovuto da Saeco International Group S.p.A. al Fornitore possa essere effettuato per conto di Saeco International Group S.p.A. da un'altra società, ditta o entità giuridica che appartenga al Gruppo Saeco International Group S.p.A. o da una terza parte designata da Saeco International Group S.p.A.. Il Fornitore tratterà il pagamento come se sia stato eseguito da Saeco International Group S.p.A. e l'obbligazione di Saeco International Group S.p.A. di pagare il Fornitore sarà automaticamente soddisfatta e adempiuta tramite il pagamento effettuato da detta società ditta, entità giuridica o terza parte.

8. Garanzia

Il Fornitore dichiara e garantisce a Saeco International Group S.p.A. che: (a) tutti i Prodotti sono idonei allo scopo e saranno nuovi, di buona qualità, design, materiali, manifattura e senza difetti; (b) tutti i Prodotti e i Servizi sono conformi alle specifiche, ai campioni approvati e a tutti gli altri requisiti previsti dalle presenti Condizioni Generali e/o dall'Accordo; (c) la proprietà dei Prodotti sarà trasferita libera da pesi e vincoli: (i) tutti i Prodotti sono stati disegnati, realizzati e consegnati, e i Servizi sono stati eseguiti in conformità a tutte le norme di legge applicabili (incluse le leggi in materia di diritto del lavoro), i regolamenti applicabili, la direttiva CE 2001/95 in materia di Sicurezza Generale dei Prodotti così come recepita nel Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005) ed alla Dichiarazione di Sostenibilità del Fornitore come attualmente pubblicata sul sito web di Saeco International Group S.p.A.; (ii) i Prodotti e Servizi sono forniti e accompagnati da tutte le informazioni e le istruzioni necessarie per l'uso corretto e sicuro. (d) tutte le licenze necessarie in relazione ai Prodotti sono e resteranno valide ed efficaci, in modo che lo scopo delle licenze copra correttamente l'uso che si intende fare dei Prodotti e dette licenze includeranno la facoltà di trasferirle e di sub-concederle. (e) se i Prodotti o i Servizi includono o riguardano beni o sostanze chimiche o siano pericolosi o rischiosi, essi saranno forniti con specifiche dettagliate scritte sulla composizione e sulla caratteristiche di detti beni o sostanze e tutto quanto previsto in base a leggi, regolamenti e altri requisiti che riguardano detti beni o sostanze al fine di permettere a Saeco International Group S.p.A. di trasportare, immagazzinare, processare, utilizzare e disporre di detti Prodotti correttamente e in modo sicuro. (f) tutti i Prodotti non violano né infrangono nessun brevetto nazionale o internazionale, copyright (compresi diritti d'immagine e diritto morale d'autore), segreto industriale o marchio o altra proprietà industriale di terzi.

8.2 Le presenti garanzie non escludono garanzie standard del Fornitore o altri diritti o garanzie che Saeco International Group S.p.A. può avere o ottenere, esse sopravvivono a qualsiasi consegna, ispezione, accettazione, pagamento e rivendita e si estenderanno a Saeco International Group S.p.A. e ai suoi clienti. L'accettazione o il pagamento di tutti i Prodotti o Servizi forniti o parte di essi non costituiranno rinuncia di Saeco International Group S.p.A. al diritto di cancellare, di rigettare e di restituire tutto o parte della fornitura, causata da una non conformità all'ordine o da vizio palese o occulto o da altra violazione di garanzie, o di presentare reclami per danni, inclusi i costi industriali e perdite di profitto o ogni altro danno subito da Saeco International Group S.p.A.. Il termine per il reclamo circa tali garanzie è di 90 (novanta) giorni in accordo con l'Articolo 1495 c.c.

9. Garanzia per Open Source Software

Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti non includono nessuna parte di Open Source Software. Per Open Source Software si intende: (a) qualsiasi software per il cui uso siano necessarie la modifica e / o la distribuzione del software, che detto software: sia diffuso o distribuito in forma di codice sorgente e /o che sia concessa licenza allo scopo di realizzare lavori derivativi e / o si possa solo ridistribuirlo libero da diritti di proprietà intellettuale effettivi e/o (b) qualsiasi software che contenga, sia derivato o sia collegato staticamente o dinamicamente a software di cui al punto (a).

10. Non-Conformità dei prodotti o dei servizi

10.1 Nel caso in cui i Prodotti siano difettosi o in altro modo non conformi ai requisiti richiesti dal presente Accordo, Saeco International Group S.p.A. lo comunicherà al Fornitore, e potrà, senza pregiudizio di alcun rimedio o diritto disponibile secondo il presente Accordo o secondo la legge, a sua esclusiva discrezione: (a) esigere il completo rimborso dei prezzi di acquisto pagati in base all'Accordo; o (b) esigere dal Fornitore che ponga tempestivamente rimedio alla non-conformità o che sostituisca i Prodotti non conformi con Prodotti conformi alle specifiche. Il Fornitore sopporterà tutti i costi di riparazione, sostituzione e trasporto dei Prodotti non accettati e rimborserà a Saeco International Group S.p.A. tutti i costi e le spese (inclusi, senza limitazioni, i costi di ispezione, di movimentazione e di stoccaggio) ragionevolmente sostenuti in connessione a questi.

Il Rischio relativo ai Prodotti non conformi passerà in capo al Fornitore dal momento della mancata accettazione.

11. Proprietà e Proprietà intellettuale

11.1 Tutti i macchinari, gli strumenti, i disegni, le specifiche, le materie prime e ogni altro materiale o proprietà procurato al Fornitore da o per Saeco International Group S.p.A., o pagato da o per Saeco International Group S.p.A., per gli usi previsti nel presente Accordo, saranno e rimarranno di sola esclusiva proprietà di Saeco International Group S.p.A. e non saranno forniti a nessuna terza parte senza il preventivo permesso scritto di Saeco International Group S.p.A., e tutte le informazioni a riguardo saranno confidenziali e di proprietà di Saeco International Group S.p.A.. Inoltre, tutto quanto sopra elencato sarà usato esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni relative agli ordini fatti da Saeco International Group S.p.A., sarà marchiato come di proprietà di Saeco International Group S.p.A., sarà conservato a rischio del Fornitore, sarà mantenuto in buone condizioni e, se necessario, sarà sostituito dal Fornitore a sua cura e spese; sarà soggetto a periodico controllo da parte del Fornitore su richiesta di Saeco International Group S.p.A. e sarà soggetto alla restituzione prontamente su richiesta di Saeco International Group S.p.A.. Il Fornitore, inoltre, si impegna a fornire, a proprie spese, tutti i macchinari, strumenti e materie prime necessarie per adempiere alle obbligazioni prescritte dal presente Accordo.

11.2 Il Fornitore dichiara e garantisce a Saeco International Group S.p.A. che i Prodotti e i Servizi, da soli o in qualsiasi combinazione, non violano né infrangono nessun brevetto, marchio, copyright (inclusi i diritti d'immagine e i diritti morali), denominazione commerciale, ragioni sociali, segreto aziendale, licenza o altra proprietà intellettuale di terzi (inclusi i dipendenti del Fornitore e i sub-fornitori), e (ii) che detiene tutti i titoli relativi alla proprietà intellettuale (brevetto, marchio, copyright, denominazione commerciale, segreto aziendale, licenza ed ogni altro tipo di proprietà intellettuale di terzi o qualsiasi diritto di proprietà intellettuale) di qualsiasi componente dei Prodotti e dei Servizi forniti a Saeco International Group S.p.A., interamente o come parte di altri Prodotti o Servizi, inclusi ma non solo i macchinari, le bozze, i disegni, i software, le dimostrazioni, gli stampi o i pezzi.

11.3 Tutti i diritti relativi a qualsiasi campione, dato, risultato, materiale e/o intellettuale e altra proprietà fornita da Saeco International Group S.p.A. al Fornitore resteranno di proprietà di Saeco International Group S.p.A.. Tutti i dati, rapporti, lavori, invenzioni, know-how, software, miglioramenti, disegni, dispositivi, apparati, pratiche, processi, metodi, bozze, prototipi, prodotti ed ogni altro prodotto finito o versione intermedia consegnabile (anche in futuro) prodotto o acquistato dal Fornitore personalmente o dai suoi agenti a beneficio di Saeco International Group S.p.A. nell'ambito del presente Accordo diventeranno proprietà di Saeco International Group S.p.A.. Il Fornitore darà esecuzione e consegnerà qualsiasi documento o potrà in essere qualsiasi adempimento necessario o auspicabile per rendere efficaci le disposizioni di questa sezione.

11.4 Il Fornitore non avrà alcun diritto, titolo o interesse in uno o più marchi di Saeco International Group S.p.A. o delle sue consociate, né la fornitura di Prodotti e/o Servizi o degli imballaggi che riportano i marchi, i nomi commerciali di Saeco International Group S.p.A. o delle sue consociate darà al Fornitore alcun diritto o titolo su detti marchi, nomi commerciali o simili. Il Fornitore non userà alcun marchio, nome commerciale o altre indicazioni in relazioni ai Prodotti e/o ai Servizi senza il previo consenso scritto di Saeco International Group S.p.A. o delle sue consociate e l'uso del marchio, nome commerciale o altra indicazione, se autorizzato da Saeco International Group S.p.A. o dalle sue consociate dovrà essere strettamente conforme alle istruzioni e coerente con gli scopi specificati da Saeco International Group S.p.A. o dalle sue consociate.

11.5 Il Fornitore non farà alcun riferimento a Saeco International Group S.p.A. o alle sue consociate in comunicati stampa, pubblicità, letteratura di vendita e o in altro modo senza il previo consenso scritto di Saeco International Group S.p.A. o delle sue consociate.

12. Risarcimento per violazione dei diritti di proprietà intellettuale

12.1 Il Fornitore terrà indenne Saeco International Group S.p.A. e le sue consociate i suoi agenti, i suoi dipendenti e chiunque vende o usa i prodotti Saeco International Group S.p.A. in caso di richieste di danni, costi o spese (incluse ma non limitate alla perdita di profitto e spese legali ragionevoli) in relazione a pretese avanzate da terze parti circa il fatto che i Prodotti o Servizi o il loro uso violano qualsiasi brevetto, marchio, copyright, denominazione commerciale, segreto aziendale, licenza ed ogni altro tipo di proprietà intellettuale di terzi o qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, o se così stabilito da Saeco International Group S.p.A. o dalle sue consociate, si difenderà da dette pretese a sue spese.

12.2 Saeco International Group S.p.A. o le sue consociate avviseranno per iscritto il Fornitore, appena possibile, in caso di notizia delle suddette pretese. Il Fornitore darà tutta l'assistenza che Saeco International Group S.p.A. o le sue consociate possano richiedere in relazione alle suddette pretese.

12.3 Se alcuni fra i Prodotti o i Servizi, forniti in base alle presenti Condizioni generali e all'Accordo sono considerati in violazione di legge ed il loro uso è proibito, il Fornitore a sue spese, su indicazioni di Saeco International Group S.p.A., si impegna a: procurare a Saeco International Group S.p.A. o alle sue consociate il diritto di continuare ad utilizzare i Prodotti o i Servizi o sostituire o modificare i Prodotti o Servizi con Prodotti e Servizi funzionalmente equivalenti.

12.4 Se il Fornitore non è in grado di assicurare a Saeco International Group S.p.A. o alle sue consociate che continuano ad utilizzare i Prodotti o i Servizi o di sostituire o modificare i Prodotti e/o Servizi come sopra stabilito, Saeco International Group S.p.A. potrà risolvere l'Accordo e il Fornitore sarà tenuto a rimborsare a Saeco International Group S.p.A. o a ciascuna delle sue consociate il prezzo di acquisto pagato, fatto salvo il risarcimento dei danni.

13. Risarcimento del danno

Il Fornitore manterrà indenne e manleverà Saeco International Group S.p.A., i suoi agenti, i suoi dipendenti e chiunque vende o utilizza qualsiasi prodotto Saeco International Group S.p.A. da e contro tutte le azioni, i procedimenti legali o amministrativi, reclami, richieste, danni, giudizi, pretese, interessi, spese legali, costi e spese di qualsiasi tipo o natura (inclusi i danni speciali, indiretti, incidentali, e consequenziali), se sorti prima o dopo la consegna dei Prodotti o la prestazione dei Servizi, causati da atti, omissioni, violazioni di garanzie espresse o implicite, violazioni di qualsiasi clausola del presente Accordo o dalla negligenza del Fornitore o di chiunque agisca sotto la sua direzione o in suo favore o sotto il suo controllo in relazione alla fornitura di Prodotti e Servizi a Saeco International Group S.p.A. in base al presente Accordo.

14. Rispetto della legislazione applicabile

Il Fornitore si impegna a rispettare in ogni momento durante la vigenza del presente Accordo, tutte le leggi, regole, regolamenti e ordinanze applicabili, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative alle condizioni eque di lavoro, alle pari opportunità ed al rispetto per l'ambiente. Il Fornitore darà a Saeco International Group S.p.A. tutte le informazioni per far sì che essa possa rispettare tutte le leggi, regole, regolamenti e ordinanze applicabili nell'utilizzo dei Prodotti e dei Servizi. Se il Fornitore è una persona giuridica che svolge le sue attività commerciali negli Stati Uniti e i Prodotti o i Servizi sono venduti tramite Saeco International Group S.p.A. con un contratto soggetto alla legge federale o di sub-fornitura tutte le regole applicabili dalla legislazione federale si intendono espressamente richiamate nel contratto o subcontratto. Inoltre, se il Fornitore è una persona giuridica con sede negli Stati Uniti, la clausola di "Equal Employment Opportunity" disposta nel Codice delle Regole Federali 41, Capitoli 60-1.4, 60-250.5 e 60-741.5 si intende qui espressamente richiamata.

15. Leggi sul controllo delle esportazioni e Dogane

15.1 Il Fornitore otterrà tutte le licenze nazionali e internazionali per le esportazioni e simili permessi che siano richiesti in base a tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di controllo dell'esportazione, e fornirà a Saeco International Group S.p.A. tutte le informazioni necessarie perché Saeco International Group S.p.A. e i suoi clienti possano agire conformemente a dette leggi e regolamenti. Su richiesta di Saeco International Group S.p.A., il Fornitore si impegna a consegnare a Saeco International Group S.p.A., idonea certificazione che attesti il paese di origine delle merci, e che sia sufficiente per soddisfare: (i) i requisiti prescritti dalle autorità doganali dei Paesi riceventi, (ii) qualsiasi requisito di legge applicabile e riguardante le licenze di esportazione incluse quelle degli Stati Uniti.

15.2 Il Fornitore dovrà indicare sui Prodotti (o sull'imballaggio/container se non c'è spazio sui Prodotti stessi) il Paese d'origine. Il Fornitore, nell'apportare indicazioni sui Prodotti, dovrà ottemperare ai requisiti richiesti delle autorità doganali del Paese ricevente. Se i Prodotti sono importati, il Fornitore farà in modo che Saeco International Group S.p.A., ove possibile, risulti l'importatore. Se Saeco International Group S.p.A. non è l'importatore registrato o il Fornitore ottiene la restituzione dei diritti doganali, quest'ultimo, su richiesta di Saeco International Group S.p.A., fornirà alla stessa, i documenti richiesti dalle autorità doganali del Paese ricevente, per comprovare l'importazione e trasferire il diritto alla restituzione dei diritti doganali a Saeco International Group S.p.A..

16. Pagamento prima della consegna

Se Saeco International Group S.p.A. effettua il pagamento in anticipo per un qualsiasi Prodotto ordinato, la titolarità dello stesso passerà a Saeco International Group S.p.A. al momento del pagamento, e il Fornitore si impegna a custodire quel Prodotto così come qualsiasi materia prima e lavorazione in relazione al presente Accordo.

17. Limitazione di responsabilità

SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A. NON SARA' RITENUTA RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEL FORNITORE PER PERDITE DI GUADAGNI, PROFITTO O ALTRI DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI BASATI SU VIOLAZIONI O INADEMPIMENTI DEL PRESENTE ACCORDO ANCHE SE SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A. E' STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITA' DI TALI DANNI. In nessun caso Saeco International Group S.p.A. sarà ritenuta responsabile nei confronti del Fornitore, dei suoi successori o dei suoi aventi causa per danni eccedenti l'importo dovuto al Fornitore in esecuzione del presente Accordo e fatto salvo qualsiasi importo già pagato al Fornitore da Saeco International Group S.p.A..

18. Forza maggiore

Nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di adempiere alle sue obbligazioni in base all'Accordo per ragioni di forza maggiore, l'adempimento delle obbligazioni relative sarà sospeso per la durata della causa di forza maggiore. Se la circostanza che costituisce causa di forza maggiore si protrae oltre i 30 giorni, Saeco International Group S.p.A. avrà il diritto di recedere dall'Accordo con effetti immediati dandone avviso al Fornitore, e dal ricevimento di detto avviso, il Fornitore non avrà diritto ad alcun corrispettivo. Non rientrano nelle cause di forza maggiore per il Fornitore: carenza di personale, di materiali di produzione o risorse, scioperi, violazioni del contratto da parte di terzi che abbiano contratto con il Fornitore, problemi finanziari del Fornitore, inabilità del Fornitore di garantire le necessarie licenze nel caso debba essere fornito un Software o i necessari permessi o autorizzazioni legali amministrative relativi ai Prodotti o ai Servizi oggetto della fornitura.

19. Sospensione e Risoluzione

Fatto salvo ogni altro diritto o rimedio esperibile da Saeco International Group S.p.A. in base alle presenti Condizioni generali, all'Accordo o alla legge, e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, Saeco International Group S.p.A. avrà il diritto a sua discrezione di sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni in base all'Accordo in tutto o in parte o di risolvere l'Accordo in tutto o in parte dandone comunicazione al Fornitore nel caso in cui:

(a) il Fornitore ponga volontariamente in liquidazione la propria società o faccia istanza di concordato preventivo o di simili procedure concorsuali a causa di insolvenza;

(b) il Fornitore divenga soggetto a fallimento o ad una procedura concorsuale determinata da insolvenza e tale istanza o procedura non venga annullata entro trenta (30) giorni dalla archiviazione di tale istanza o procedura. In aggiunta a quanto sopra e fatto salvo ogni altro diritto o rimedio esperibile da Saeco International Group S.p.A. in base alle presenti Condizioni generali, all'Accordo o alla legge, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente Accordo nel caso in cui l'altra parte violi qualsiasi disposizione dell'Accordo e a tale violazione non venga posto rimedio entro 15 giorni dal ricevimento di una comunicazione della parte adempiente. In particolare, Saeco International Group S.p.A., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, avrà il diritto di sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni o di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., nelle seguenti ipotesi: violazione degli obblighi (1) di Consegna di cui al precedente articolo 4; (2) di esecuzione dei Servizi di cui al precedente articolo 5; (3) di Garanzia di cui al precedente articolo 8; (4) di Garanzia per Open Source Software di cui al precedente articolo 9; (5) relativi alla Proprietà ed alla Proprietà Intellettuale di cui al precedente articolo 11; (6) relativi al risarcimento per violazione della Proprietà Intellettuale di cui al precedente articolo 12; (7) relativi alle leggi sul controllo delle esportazioni di cui al precedente articolo 15; (8) di Riservatezza di cui al successivo articolo 20.

Saeco International Group S.p.A. non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Fornitore per via di detta risoluzione.

20. Riservatezza

20.1 Il Fornitore tratterà tutte le informazioni fornite da o per conto di Saeco International Group S.p.A. in base all'Accordo come riservate e saranno utilizzate dal Fornitore solo per le finalità dell'Accordo. Il Fornitore proteggerà le informazioni di Saeco International Group S.p.A. con lo stesso livello di protezione utilizzato per le proprie informazioni e, comunque, sempre almeno con ragionevole cura. Le predette informazioni rimarranno di proprietà di Saeco International Group S.p.A. e il Fornitore, su richiesta di Saeco International Group S.p.A. stessa, dovrà restituire tempestivamente senza conservarne copia.

20.2 L'esistenza ed i contenuti del presente Accordo saranno trattati come confidenziali dal Fornitore.

21. Varie

21.1 Il Fornitore fornirà i Prodotti e presterà i Servizi agendo come un operatore indipendente e non come agente di Saeco International Group S.p.A., nulla di quanto contenuto nel presente Accordo è volto a creare una partnership, una joint venture o un rapporto di lavoro tra le parti.

21.2 Il Fornitore non stipulerà sub-contratti, non trasferirà, non costituirà pegni o cederà i diritti o le obbligazioni previste dall'Accordo, senza il previo consenso scritto di Saeco International Group S.p.A.. Se consentiti, il sub-contratto, il trasferimento, il pegno o la cessione non libereranno il Fornitore dalle obbligazioni derivanti dall'Accordo.

21.3 I diritti e i rimedi riservati a Saeco International Group S.p.A. devono considerarsi cumulativi ed in aggiunta ai diritti previsti dalla legge e/o dal presente Accordo, sia presenti che futuri.

21.4 Il Fornitore rispetterà i termini della corrente versione del "Computer Industry Quality Conference" (CIQC) Standard 0002. Il Fornitore invierà a Saeco International Group S.p.A. una comunicazione scritta in merito ai Prodotti che verranno messi fuori produzione almeno dodici (12) mesi prima dell'ultima data disponibile per l'ordine, includendo un numero minimo di "codici articolo" Saeco International Group S.p.A., le sostituzioni, la data dell'ultimo ordine e dell'ultima spedizione fattibili.

21.5 Il ritardo o la mancata richiesta da parte di Saeco International Group S.p.A. di adempiere ad una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali e/o del presente Accordo, non costituiranno in alcun modo rinuncia alla disposizione o al diritto di Saeco International Group S.p.A. di pretendere la sua applicazione. L'esistenza di precedenti affari tra le parti e gli usi del commercio non influiranno sull'interpretazione del presente Accordo. Nessuna rinuncia, consenso, modifica o emendamento dei termini del presente Accordo sono vincolanti senza un riferimento specifico al presente Accordo firmato da Saeco International Group S.p.A. e dal Fornitore.

21.6 Nel caso in cui qualsiasi previsione del presente Accordo venga ritenuta invalida, illecita o inefficace da un giudice competente o da una futura previsione normativa o amministrativa, non viene negata la validità e l'efficacia di qualsiasi altra previsione del presente Accordo. Tali previsioni invalide saranno sostituite da altre che rispecchino l'intento originario delle Parti e che rispettino la legge applicabile.

Il presente Accordo rappresenta la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra le parti ed annulla e sostituisce eventuali intese ed accordi, verbali o scritti, intervenuti precedentemente tra le parti (incluse ma senza limitazione alcuna precedenti condizioni generali di acquisto) e pertanto prevalgono su qualsiasi precedente intesa tra le parti stesse aventi il medesimo oggetto.

21.7 Nel caso di in cui il contratto venga risolto, qualsiasi obbligazione assunta prima della risoluzione verrà adempiuta secondo i termini e le condizioni del presente Accordo. La risoluzione del contratto non avrà effetto su alcun impegno assunto dalle parti prima di tale risoluzione e conformemente al presente Accordo.

21.8 L'Accordo sarà regolato e redatto in base alla legge italiana.

21.9 Il Fornitore e Saeco International Group S.p.A. convengono (i) la esclusiva competenza del Foro di Milano, tuttavia (ii), Saeco International Group S.p.A. si riserva la facoltà di adire il Foro della sede del Fornitore o (iii) di ricorrere ad arbitro secondo quanto previsto nell'art. 21.10 che segue per l'effetto le parti rinunciamo a proporre eccezioni per difetto di giurisdizione o di competenza .

21.10 Qualora Saeco International Group S.p.A. in conformità con quanto previsto dall'art. 21.9 qualsiasi disputa, controversia, o ricorso presentato in connessione con il presente Accordo o con la sua violazione, i suoi termini, o invalidità saranno risolti in via esclusiva

sulla base delle regole arbitrali della Camera del Commercio di Milano che il Fornitore e Saeco International Group S.p.A. dichiarano di conoscere. Il Fornitore e Saeco International Group S.p.A. convengono che: (i) l'Autorità nominata sarà la Camera di commercio di Milano, Italia; (ii) ci saranno tre (3) arbitri, (iii) il luogo dell'arbitrato sarà Milano, Italia; (iv) la lingua usata nel procedimento di arbitro sarà l'italiano; (v) le leggi da applicare nell'arbitrato saranno quelle della Repubblica Italiana.

21.11 La Convenzione Internazionale di Vienna sulla Vendita di Beni Mobili non si applicherà all'Accordo.

Per accettazione delle Condizioni generali di Acquisto come sopra riportate

Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, Il co., il Fornitore dichiara di avere espressamente approvato e sottoscrive specificamente per accettazione le seguenti clausole:

1) articolo 3 Termini Essenziali; 2) articolo 4 Consegna dei Prodotti; 3) articolo 7 Prezzi; Pagamento; 4) articolo 8.2 Garanzia, 5) articolo 10 Non-conformità dei prodotti o dei servizi; 6) articolo 11 Proprietà e proprietà intellettuale; 7) articolo 12 Risarcimento per violazione dei diritti di proprietà intellettuale; 8) articolo 13 Risarcimento del danno; 9) articolo 17 limitazione di responsabilità; 10) articolo 18 Forza maggiore; 10) articolo 19 Sospensione e risoluzione; 11) articolo 21.2 sub-contratto e incarichi; 21.8 e 21.9 Legge applicabile e Giurisdizione; 21.10 Arbitrato.

Il Fornitore
